



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **3**
Del **05 gennaio 2021**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione al codice della strada accertate dalla Polizia Municipale, da destinarsi a spese vincolate ai sensi degli artt. 208 e 142 N.C.D.S. e successive modifiche. Anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **cinque** del mese di **Gennaio** alle ore 16:25, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di Giunta comunale n.51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	MENESINI LUCA	SINDACO	P
2	FRANCESCONI MATTEO	VICE SINDACO	P
3	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	P
4	CECCHETTI FRANCESCO	ASSESSORE	P
5	DEL CARLO DAVIDE	ASSESSORE	P
6	DEL CHIARO GIORDANO	ASSESSORE	P
7	FREDIANI SERENA	ASSESSORE	P
8	MICHELI LUCIA	ASSESSORE	P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione al codice della strada accertate dalla Polizia Municipale, da destinarsi a spese vincolate ai sensi degli artt. 208 e 142 N.C.D.S. e successive modifiche. Anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art.208, comma 4 del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sia destinata:

- a) *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) *in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;*

CONSIDERATO che l'art. 208, comma 5, del D.Lgs. sopra richiamato prevede che il Comune determini annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.208, comma 5 bis, del D.Lgs. sopra richiamato dispone che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 possa anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui

agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

VISTO altresì l'art.393, commi 1 e 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni che dispongono:

“1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.

2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese”;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, con sentenza n.426 del 17/10/2000, ha stabilito la legittimità della destinazione di una parte dei proventi suddetti per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale;

VISTO i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater dell'art. 142 del "Nuovo codice della strada" (Limiti di velocità) che prevedono, rispettivamente:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater e disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui

al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

ATTESO che nello schema di bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, è stata prevista, a titolo di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.Lgs.n.285 sopra richiamato, al netto del relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, una apposita risorsa d'entrata, al capitolo 30080, pari a € 579.136,19;

SPECIFICATO che, con riferimento all'ultimo esercizio finanziario completato, l'incidenza sul totale dei proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada relativa a violazioni dell'art. 208 del Codice rispetto al totale corrisponde all'86,33% del totale;

DATO ATTO che il computo del vincolo di legge complessivo rispetto a tale previsione di entrata può conseguentemente essere stimato, con una minima approssimazione in eccesso, in € 250.000,00;

VALUTATO pertanto di procedere all'accantonamento:

- nel rispetto della misura minima prevista dall'art.208, comma 4, lett. a) del Codice, della somma di € 169.500,00 al capitolo 10051.03.012440 - *manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica*, articolo apposito "03";
- nel rispetto della misura minima prevista dall'art.208, comma 4, lett. b) del Codice, della somma di € 62.000,00 al capitolo 03012.02.021020 - *acquisto automezzi polizia municipale finanziati con sanzioni CDS*;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art.208, comma 4, lett. c) del Codice, della somma di € 18.500,00 al capitolo 03011.01.01129000 - *contributi polizia municipale*, articolo apposito "01";

DATO ALTRESI' ATTO

- che il computo del vincolo di legge relativo al comma 12-bis dell'art. 142 del Codice (attribuzione all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento dei proventi relativi a sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni) può essere stimato, sempre con riferimento alla previsione di entrata 2021 al netto del FCDE, in € 37.461,23;
- che il vincolo relativo al comma 12-ter può essere stimato in € 41.689,33, anch'essi da accantonare al capitolo 10051.03.012440;

PRECISATO che gli effettivi utilizzi avranno luogo con riferimento alle sanzioni incassate;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'amministrazione;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. di destinare il 50% dell'entrata di € 500.000,00 prevista per l'esercizio 2021 da proventi per sanzioni per violazioni commesse ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del Codice della Strada, D.Lgs. n.285/1992, nel bilancio di previsione 2021-2023, al capitolo 30080 alle seguenti finalità:

- nel rispetto della misura minima prevista dall'art.208, comma 4, lett. a) del Codice, la somma di € 169.500,00 al capitolo 10051.03.012440 - *manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica*, articolo apposito "03";

- nel rispetto della misura minima prevista dall'art.208, comma 4, lett. b) del Codice, la somma di € 62.000,00 al capitolo 03012.02.021020 - *acquisto automezzi polizia municipale finanziati con sanzioni CDS*;

- nel rispetto di quanto previsto dall'art.208, comma 4, lett. b) del Codice, la somma di € 18.500,00 al capitolo 03011.01.01129000 - *contributi polizia municipale*, articolo apposito "01";

2. di destinare il 100% dell'entrata di € 41.689,33 prevista per l'esercizio 2021 da proventi per sanzioni per violazioni commesse ai sensi dell'art. 142 del Codice (accertamento dei proventi relativi a sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità, non attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento) al capitolo 10051.03.012440 - *manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica*, articolo apposito "03";

3. di dare atto che gli effettivi utilizzi avranno luogo con riferimento alle sanzioni incassate;

4. di dare mandato all'Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale ad adottare tutti gli eventuali atti gestionali e conseguenti al presente provvedimento.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere all'adozione consiliare degli atti di programmazione finanziaria 2021-2023 nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO GERARDI

IL SINDACO
LUCA MENESINI